



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 2 del Registro	OGGETTO:	Accordo per la destinazione alla realizzazione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade Provinciali, del 50 per cento, spettante alla Provincia, dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento, sulle strade Provinciali, delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 del Codice della strada.
Data 13/01/2018		

L'anno duemiladiciotto addi **tredici** del mese di **gennaio** alle ore **10.30** nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti

		Presenti	Assenti
Ciucci Bruno	- Sindaco		X
Formoso Francesco	- Vicesindaco	X	
Morelli Paolo	- Assessore	X	

con l'assistenza del Segretario comunale dott. Roberto De Marco.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di atto deliberativo;
Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l'allegata proposta di atto deliberativo.

Inoltre, stante l'estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00.



PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Il Sindaco Responsabile del Settore Amministrativo, ha elaborato la seguente proposta di deliberazione: **“Accordo per la destinazione alla realizzazione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade Provinciali, del 50 per cento, spettante alla Provincia, dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento, sulle strade Provinciali, delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 del Codice della strada”.**

Premesso che:

- l'art.25, comma 1, lett.d) della legge 29 luglio 2010, n.120 ha introdotto all'art. 142 del d.lgs n.285 del 1992 (Codice della Strada), i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, i quali prevedono, tra l'altro, in particolare per quanto rileva ai fini dell'accordo in oggetto;
- i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore;
- gli enti percettori dei proventi destinano le somme relative alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;
- la Provincia e il Comune condividono l'interesse alla manutenzione e al mantenimento in efficienza e sicurezza della rete stradale e al compimento di investimenti necessari alla riqualificazione della rete viaria;
- questo Comune è interessato dall'attraversamento delle seguenti strade provinciali tutte necessitanti di interventi manutentivi: SP 2 Conca (dal km 0,000 al km 4,620); SP 19 Sassofeltrio (dal km 0,000 al km 4,641); SP 71 Ca' Morri-Gesso (dal km 0,000 al km 3,299); SP 86 Ca' Micci (dal km 0,000 al km 1,421); SP 87 Valle Sant'Anastasio (dal km 1,245 al km 5,716); SP 117 Sassofeltrio-Montelicciano (dal km 0,000 al km 0,624);
- la Provincia, coerentemente, con le disposizioni normative sopra richiamate, accetta di introitare dal Comune il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento sulle strade provinciali, mediante autovelox o altri sistemi di rilevamento della velocità o controllo a distanza, delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 del Codice della Strada, vincolandone l'utilizzo alla realizzazione di interventi di sicurezza e manutenzione stradale, prioritariamente sulla rete viaria provinciale ricadente nel territorio del Comune o nei territori immediatamente limitrofi;



- gli enti hanno interesse ad effettuare senza ulteriore indugio, nel quadro del principio di matrice costituzionale di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, la manutenzione delle strade provinciali assolutamente necessaria a tutela della sicurezza della comunità locale, coordinando la propria azione e regolando i relativi rapporti, attraverso lo strumento dell'accordo di cui all'art.15 della L.241/1990;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) Di stipulare con la Provincia di Pesaro e Urbino l'allegato accordo che regola il trasferimento e l'utilizzo della quota spettante alla Provincia, pari al 50%, dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento mediante autovelox o altri sistemi di rilevamento della velocità o controllo a distanza, sulle strade provinciali, da parte della polizia municipale, delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142, comma 12-bis e seguenti, del codice della strada, con la finalità di impiegare le risorse finanziarie, per la messa in sicurezza e la manutenzione della rete viaria provinciale insistente nel territorio del Comune o nelle strade di immediato collegamento con il territorio;
- 2) Di assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo la somma di €10.000,00 disponibile sul relativo capitolo;
- 3) Di dare atto che il Sindaco provvederà alla sottoscrizione dell'accordo.



SCHEMA

ACCORDO PER LA DESTINAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, DEL 50 PER CENTO, SPETTANTE ALLA PROVINCIA, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO, SULLE STRADE PROVINCIALI, DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA.

TRA

la PROVINCIA DI PESARO E URBINO, nella persona del Presidente pro tempore Daniele Tagliolini, domiciliato per la carica in Pesaro, Viale Antonio Gramsci n. 4, nel prosieguo del presente atto denominata Provincia;

E

il COMUNE DI SASSOFELTRIO, nella persona del Sindaco pro tempore Bruno Ciucci, domiciliato per la carica in Sassofeltrio, Piazza Municipio n. 3, nel prosieguo del presente atto denominato Comune;

PREMESSO CHE

- l'art.25, comma 1, lett.d) della legge 29 luglio 2010, n.120 ha introdotto all'art. 142 del d.lgs n.285 del 1992 (Codice della Strada), i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, i quali prevedono, tra l'altro, in particolare per quanto rileva ai fini del presente accordo:
 - che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore;
 - che gli enti percettori dei proventi destinano le somme relative alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa



vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

- che ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'art.208 e al comma 12-bis dell'art.142, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;
- il medesimo art.25 della legge n.120/2010, ai commi 2 e 3, rinviava l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato ad approvare, sia il modello di relazione che gli enti sono tenuti a trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno, sia le modalità di trasmissione in via informatica della stessa relazione, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma;
- l'art.4-ter comma 16 del dl 16/2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44, ha successivamente stabilito un termine di 90 giorni per l'emanazione del suddetto decreto di cui al citato art.25, comma 2, statuendo che *“in caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*;
- pertanto a tutt'oggi, pur nella perdurante assenza del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 2013;
- ciò ha trovato conferma, sia in alcune pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti (cfr. ad esempio: il parere del 5 agosto 2014, di cui alla delibera n.66 della sezione regionale di controllo dell'Umbria, ed il parere del 10 febbraio 2016, di cui alla delibera



n.18 della sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna), sia nel parere prot. n.5538 del 23 settembre 2016, reso dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ove si afferma che :

- *“nelle more dell' emanazione del decreto, l'operatività della norma è assicurata dall'art. 4-ter, comma -16, della legge 26 aprile 2012 n. 44, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 del Codice della Strada anche in caso di mancata emanazione del decreto stesso.”;*
- *“sulla base del testo attualmente sottoposto all'esame della Conferenza viene previsto un criterio di cassa, vale a dire una ripartizione delle spese effettivamente riscosse dagli oblati, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Parimenti nell'ambito dei rapporti finanziari tra gli Enti locali derivanti dalle suddette spettanze, il decreto prevede che gli stessi siano definiti mediante tramite specifici atti, eventualmente di natura convenzionale.”;*
- *“in ragione di quanto sopra, i rapporti di debito/credito derivanti dalle attività in parola, sorti prima della piena esecutività del decreto interministeriale e riguardanti gli enti locali proprietari delle strade e quelli da cui dipendono gli organi accertatori, non potranno che essere definiti mediante specifici accordi amministrativi tra loro stessi.”;*
- da ultimo il legislatore è intervenuto sulla materia, introducendo tra le disposizioni urgenti in materia finanziaria a favore degli enti territoriali, di cui al D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.96, il comma 3-bis dell'art.18 stabilente che *“Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.”.*



CONSIDERATO CHE:

- la Provincia e il Comune condividono l'interesse alla manutenzione e al mantenimento in efficienza e sicurezza della rete stradale e al compimento di investimenti necessari alla riqualificazione della rete viaria;
- il Comune di SASSOFELTRIO è interessato dall'attraversamento delle seguenti strade provinciali tutte necessitanti di interventi manutentivi: SP 2 Conca (dal km 0,000 al km 4,620); SP 19 Sassofeltrio (dal km 0,000 al km 4,641); SP 71 Ca' Morri-Gesso (dal km 0,000 al km 3,299); SP 86 Ca' Micci (dal km 0,000 al km 1,421); SP 87 Valle Sant'Anastasio (dal km 1,245 al km 5,716); SP 117 Sassofeltrio-Montelicciano (dal km 0,000 al km 0,624);
- la Provincia, coerentemente, con le disposizioni normative sopra richiamate, accetta di introitare dal Comune il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento sulle strade provinciali, mediante autovelox o altri sistemi di rilevamento della velocità o controllo a distanza, delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 del Codice della Strada, vincolandone l'utilizzo alla realizzazione di interventi di sicurezza e manutenzione stradale, prioritariamente sulla rete viaria provinciale ricadente nel territorio del medesimo Comune o nei territori immediatamente limitrofi;
- il perdurare dell'inerzia statale riguardo all'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art.25 della legge 29 luglio 2010, n.120, ha reso fin ora inutilizzate le risorse finanziarie accantonate a bilancio dai Comuni e relative alla quota di spettanza provinciale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento mediante autovelox o altri sistemi di rilevamento della velocità o controllo a distanza, sulle strade provinciali, delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 del Codice della Strada;
- tale situazione di "stallo" è tanto più grave alla luce della generale situazione di crisi finanziaria che, a seguito dei cospicui e strutturali tagli, operati dalle ultime manovre finanziarie statali, alle risorse delle province, ha costretto queste ultime a ridurre



drasticamente gli investimenti destinati alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale provinciale;

- in tale contesto è evidente l'interesse del Comune a che la rete viaria esistente sul proprio territorio, anche ai fini della tutela delle esigenze e della sicurezza della collettività locale, sia mantenuta in piena efficienza dai rispettivi enti proprietari;
- in tale peculiare situazione, accertato il ritardo nella emanazione del decreto, gli enti hanno interesse ad effettuare senza ulteriore indugio, nel quadro del principio di matrice costituzionale di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, la manutenzione delle strade provinciali assolutamente necessaria a tutela della sicurezza della comunità locale, coordinando la propria azione e regolando i relativi rapporti, attraverso lo strumento dell'accordo di cui all'art.15 della L.241/1990;

tutto ciò premesso e considerato

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente accordo regola, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art.25 della legge n.120/2010, il trasferimento e l'utilizzo della quota spettante alla Provincia, pari al 50%, dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento mediante autovelox o altri sistemi di rilevamento della velocità o controllo a distanza, sulle strade provinciali, da parte della polizia municipale, delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142, comma 12-bis e seguenti, del codice della strada.
2. La finalità perseguita è quella di impiegare le risorse finanziarie corrispondenti alla quota dei proventi di cui al comma 1, da tempo inutilizzate e accantonate nei bilanci comunali, per la messa in sicurezza e la manutenzione della rete viaria provinciale insistente nel territorio del Comune o nelle strade di immediato collegamento con il territorio del Comune interessato.



3. Le premesse e i “considerato” formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2

OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a trasferire alla Provincia una percentuale pari al 50% dei proventi delle sanzioni di cui all'art.1, comma 1 del presente accordo, effettivamente incassati e non più soggetti a contenzioso, al netto delle spese – comunque documentate nel rendiconto di cui ai commi successivi - per l'installazione degli impianti di rilevamento della velocità, per la loro manutenzione e la relativa gestione tecnico-amministrativa, comprese le spese sostenute per i procedimenti di accertamento ed esazione.
2. Il Comune dovrà rendicontare annualmente, a partire dall'esercizio 2017, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le entrate di cassa derivanti dall'attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni oggetto del presente accordo, e si impegna altresì ad effettuare il versamento, entro il 31 marzo del medesimo anno, della percentuale pattuita in favore della Provincia.
3. In sede di prima applicazione dell'accordo nell'anno 2017, per gli esercizi pregressi relativi agli anni dal 2013 al 2016, il Comune dovrà trasmettere alla Provincia la formale rendicontazione entro il 31.01.2018 contestualmente alla relativa determinazione di assunzione dell'impegno di spesa, per permettere all'Amministrazione Provinciale l'adozione degli opportuni provvedimenti dirigenziali di accertamento e di impegno; il Comune provvederà al corrispondente versamento, preferibilmente entro il 28.02.2018, delle somme relative alle violazioni in oggetto nella misura prevista ai precedenti commi del presente articolo.
4. Nell'ipotesi di prima applicazione dell'accordo successiva all'anno 2017, per gli esercizi pregressi relativi agli anni dal 2013 in avanti, il Comune dovrà trasmettere alla Provincia la formale rendicontazione entro il mese di ottobre successivo alla data di stipulazione, contestualmente alla relativa determinazione di assunzione dell'impegno di spesa, per permettere all'Amministrazione Provinciale l'adozione degli opportuni provvedimenti dirigenziali di accertamento e di impegno; il Comune provvederà al corrispondente versamento, entro la fine dell'anno nel quale è intervenuta la stipula, delle somme relative alle violazioni in oggetto nella misura prevista ai precedenti commi del presente articolo.



5. Il Comune si impegna, infine, a collaborare con la Provincia nella predisposizione dei progetti di intervento per la messa in sicurezza, manutenzione, recupero e ristrutturazione delle strade provinciali ricadenti nel territorio di competenza comunale.

Art. 3

OBBLIGHI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia si impegna a destinare l'utilizzo dei proventi introitati dal Comune, alla realizzazione di interventi di manutenzione, recupero\ristrutturazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, sulla rete viaria provinciale situata nel territorio del medesimo Comune come individuata in premessa o nelle strade di immediato collegamento con il territorio del Comune interessato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il consolidamento del corpo stradale, la segnaletica orizzontale e verticale, il rifacimento della pavimentazione, il taglio dell'erba in banchina e scarpata, la sostituzione delle barriere di sicurezza, la riparazione di impianti di illuminazione.
3. La Provincia provvede, anche in collaborazione con il Comune, a predisporre i progetti di intervento, alla loro approvazione, all'appalto dei lavori e all'esecuzione degli interventi.

Art. 4

DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. E' consentito il rinnovo, previa adozione dei necessari atti da parte degli organi competenti.
2. Annualmente le parti si incontreranno per valutare i risultati delle attività svolte, e per concordare eventuali modifiche e adeguamenti al presente accordo.

Art.5

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente accordo non richiede registrazione ed è esente da bollo.
2. Le parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.



3. Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa scaturire dall'applicazione del presente accordo. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Pesaro.
4. Ai sensi dell'art.15, comma 2-bis della legge n.241 del 1990, il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'*articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso.

Per la Provincia di Pesaro e Urbino

Il Presidente

Daniele Tagliolini

Firmato digitalmente

Per il Comune di Sassofeltrio

Il Sindaco

Bruno Ciucci

Firmato digitalmente